



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 27

Riunione del 30 marzo 2011

28.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- A.S. Jenco Volley n.p. di Presidente p.t.
- Franco Spina n.q. di Presidente p.t.

Sono presenti:

- Avv. Costanza Acciai	- Presidente
- Avv. Thomas Martone	- Vice Presidente
- Avv. Antonio Amato	- Componente - relatore

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Franco SPINA:** *nella sua qualità di Presidente del Sodalizio A.S. Jenco Volley, per aver proceduto ad accettare il prestito on line dell'atleta minorenni Marta Del Chicca, mediante l'utilizzo del modulo L1 e, dunque, a tesserare la medesima atleta, senza che quest'ultima o chi ne esercita la potestà genitoriale avessero sottoscritto il citato modulo; e ciò in violazione degli artt. 2, 17 Statuto Fipav, 19 e 40 RAT nonché della normativa vigente disciplinata nella Guida Pratica in materia di tesseramento che impone, appunto, al Presidente, che accetta on line il prestito di un atleta, "l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità della firma leggibile dell'atleta" da apporsi sul menzionato modulo L1;*

- **A.S. Jenco Volley:** *"in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, per i fatti contestati al proprio Presidente con estensione del capo di incolpazione, ex art. 55, n. 3 lett. A), R.G. e 2 RAT";*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 30 Marzo 2011.



La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 12/11/2010 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che le Società A.S. Jenco Volley e Unione Pallavolo Lucca, avevano fatto pervenire una richiesta a mezzo della quale richiedevano l'annullamento del prestito relativo all'atleta Del Chicca Marta, già accettato dalla società incolpata in data 13/10/2010.

L'Ufficio Tesseramento, pertanto, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato, in data 13/10/2010, il prestito *on line* della suddetta atleta, revocava il prestito in questione perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate e sostanzialmente ammesse dagli incolpati nelle comunicazioni inviate alla Fipav.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che intendono accettare il prestito *on line*, l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti o, come nel caso che ci riguarda, di chi ne esercita la potestà genitoriale, sui relativi moduli, prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione, pur avendo chiarito la dinamica dell'errore, non possono trovare accoglimento, atteso che la negligente condotta posta in essere dagli stessi è stata assunta, in ogni caso, in violazione delle suddette norme.

Pur tuttavia, questa Commissione, ritiene tale condotta assolutamente priva di dolo, in ragione delle ulteriori circostanze emerse dagli atti del procedimento e della tempestività della richiesta di annullamento del prestito inoltrata dal sodalizio incolpato, che giustifica, per costante



orientamento di questa Commissione, l'irrogazione di una sanzione meno afflittiva rispetto alle richieste effettuate dalla Procura Federale. Per le suesposte motivazioni si ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Franco Spina la sanzione della sospensione da ogni attività federale per 30 gg. ed a carico del sodalizio A.S. Jenco Volley, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 100,00.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

Roma, 7 aprile 2011